

TRIBUNALE DI PALMI

Il giudice
dott. Natalino Vagone

- Letti gli atti del procedimento n. omissis/2015 promosso da

CLIENTE

nei confronti di

BANCA

- Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 4 novembre 2015.

OSSERVA

1.- *Argomenti del ricorrente*

Parte ricorrente espone di essere titolare dal 10 agosto 2012 di un libretto bancario di deposito a risparmio, rapporto aperto per indirizzarvi bonifici o versare assegni superiori ad € 999,00 relativi alla propria attività professionale, per come obbligato dalla normativa. Il ricorrente assume di non detenere alcun altro rapporto di deposito o di conto corrente e pertanto – aggiunge – il libretto in questione è necessario e obbligatorio per l'espletamento della propria attività lavorativa.

Esponde altresì che in data 19 agosto 2015 è pervenuta una lettera raccomandata con cui gli è stato comunicato il recesso dal libretto di risparmio. Il ricorrente assume che il recesso dal rapporto bancario è immotivato e privo di qualsiasi ragione ed è contrario a correttezza e buona fede. Deduce poi la sussistenza del periculum in mora, attesa l'impossibilità di ricevere pagamenti dai propri clienti. Chiede pertanto che il Tribunale ordini alla banca di revocare il comunicato recesso dal rapporto de quo.

2. *Argomenti di parte resistente*

La banca deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a coartare la volontà negoziale di una delle parti del rapporto.

Contesta la sussistenza del *fumus boni iuris*, rilevando che l'art. 12 delle norme che regolano il rapporto di libretto di risparmio prevede il recesso con preavviso senza motivo.

Contesta anche la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il rapporto di libretto di risparmio è del tutto diverso rispetto a quello di conto corrente, sul quale, diversamente dal primo, è possibile domiciliare il periodico pagamento di RID, di utenze ed altro.

3. *Fumus boni iuris*

Il ricorrente invoca il principio di buona fede ed in particolare il principio secondo cui il recesso di una banca dal rapporto in essere è illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari.

L'assunto non è divisibile.

Il principio invocato dal ricorrente è infatti enunciato con riferimento al rapporto di apertura di credito e comunque quando il recesso della banca determina la necessità da parte del cliente di restituire con immediatezza somme di denaro. Al riguardo si può fare riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti massime:

“Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in presenza di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assunta connotati del tutto imprevisi ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare con la ragionevole aspettativa di cui, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta” (Corte appello Bari, sez. II, 28/2/2012, n. 173).

E ancora: *“Il diritto di recesso della banca, anche quando è esercitabile in difetto di giusta causa, comunque deve essere valutabile alla luce del principio di buona fede, dovendosi verificare se vi siano stati validi motivi che lo giustificavano, specie se attuato senza quel preavviso che avrebbe eventualmente consentito al correntista di rientrare dallo scoperto”* (Tribunale Salerno, sez. I, 25/11/2009, n. 2467).

È l'improvvisa necessità da parte del cliente di reperire con immediatezza consistenti somme di denaro il sacrificio di cui il principio di buona fede impone di tener conto – e sempre nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio di chi recede.

La buona fede nell'esecuzione del contratto – insegna infatti la S.C. – *“si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”* (Cass. civ., sez. III, 4/5/2009, n. 10182).

Vale a dire la buona fede può imporre comportamenti non previsti dal contratto quando vi è un apprezzabile sproporzione tra il sacrificio derivante ad una parte da un dato comportamento e il sacrificio derivante alla controparte dall'omissione del comportamento stesso. Se il comportamento di un contraente può evitare all'altra parte un notevole sacrificio, senza importare un apprezzabile sacrificio per il medesimo contraente, la buona fede impone di tenere tale comportamento.

Nel caso di specie non è ravvisabile quel sacrificio del cliente che deriva dall'improvviso recesso della banca da un rapporto di apertura di credito o analogo, ossia – come detto – l'improvvisa necessità da parte del cliente di reperire con immediatezza somme di denaro considerevoli. Il recesso comporta per il ricorrente solo la necessità di instaurare un nuovo rapporto con altro istituto di credito. Ma tale circostanza non integra un notevole sacrificio che può giustificare l'utilizzo del canone di buona fede al fine di sindacare l'esercizio di una facoltà espressamente prevista dal contratto.

A maggior ragione non è riscontrabile il notevole sacrificio nel caso di specie, in cui vi è stato un preavviso di 60 giorni, termine congruo per l'instaurazione di un nuovo rapporto con altro istituto di credito.

Inoltre nella fattispecie in esame non vi sono elementi che consentano di ravvisare quei connotati del tutto impreveduti ed arbitrari che la giurisprudenza invocata dal ricorrente esige per ritenere illegittimo il recesso della banca.

Tali connotati potrebbero essere rinvenuti in presenza ad es. di pregressi comportamenti della banca idonei a creare in capo al cliente un serio affidamento circa il protrarsi del rapporto per un ulteriore congruo periodo. Nel caso di specie non vi sono elementi comprovanti tale circostanza o comunque circostanze idonee a rinvenire i connotati impreveduti ed arbitrari.

L'onere della prova – tra l'altro, non è superfluo sottolineare – sotto questo profilo incombe sul ricorrente, come si desume dalla massima secondo cui *“Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto”* (Cassazione civile, sez. I, 7/3/2008, n. 6136).

Né si può ritenere che i connotati impreveduti ed arbitrari siano ravvisabili per il fatto, di per sé solo considerato, del recesso senza motivo, ipotesi espressamente consentita dal contratto. In tal modo si finirebbe per impugnare, in modo indiretto, la clausola contrattuale che prevede la facoltà di recesso, facendo svolgere al principio di buona fede un compito ad essa estraneo: quello di sindacare – non solo l'esecuzione del contratto (la fase dinamica del rapporto contrattuale) ma anche – il regolamento contrattuale di per sé considerato, la fase statica del rapporto.

La buona fede può svolgere una funzione di governo della discrezionalità del potere contrattuale e anche una funzione integrativa ma, quanto meno in linea di principio, non può svolgere anche una funzione correttiva del regolamento contrattuale. Tra i motivi di nullità o annullabilità del contratto non rientra la buona fede, che costituisce regola di comportamento (e quindi di responsabilità) e non regola di validità.

La domanda va quindi rigettata per mancanza del *fumus boni iuris*.

4.- Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza, non sussistendo motivi per la loro compensazione, e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto dello scaglione relativo alle controversie dal valore indeterminabile ed applicando i valori minimi, attesa l'immediata definizione della controversia, che ha visto la redazione di soli due atti difensivi. Va esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.

Pertanto le spese processuali si determinano in complessivi € 1.823, di cui € 845 per studio della controversia, € 405 per fase introduttiva, € 573 per fase decisoria, oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CP come per legge, in favore della società convenuta.

P.Q.M.

- Rigetta la domanda.
- Pone a carico del ricorrente le spese processuali, che liquida in favore della società convenuta in complessivi € 1.823, oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CP come per legge.

Ordinanza, Tribunale di Palmi, dott. Natalino Vagone, 11.11.2015

www.expartecreditoris.it

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Palmi, 11.11.2015

Il giudice
Natalino Vagone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS